



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 268/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TRM-LCN 13”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 39, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005 N. 177, NONCHÉ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13,
COMMA 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 10/ANNO 2018 - PROC. 76/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 novembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2018/100428 del 7 giugno 2018 ha comunicato di aver provveduto all’acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 30 aprile 2018 ed il 6 maggio 2018 dal fornitore di servizi media audiovisivi “*TRM-LCN 13*”, della società Pubblimed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, e di aver rilevato, dall’esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, per la presenza di sponsorizzazioni di telegiornali nella programmazione, nonché delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3 del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per la ripetuta comparsa, nel corso del programma sponsorizzato “*La partita sul 13*”, del logotipo dello sponsor della durata di oltre cinque secondi, ed infine presunte violazioni alle disposizioni di cui all’art. 13, comma 3, del Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per la mancata permanenza della scritta recante l’avvertenza “*messaggio promozionale*” per l’intera durata di talune telepromozioni nel corso del programma “*La partita sul 13*”.

Con provvedimento CONT.N.10/ANNO2018/N°PROC.36295/2018 del 2 luglio 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Pubblimed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3 e di cui all’art.13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per aver trasmesso sull’emittente “*TRM - LCN 13*”:

- 1) i telegiornali sponsorizzati “*TG LIS*” e “*TG FLASH*” come, ad esempio:
 - in data 30 aprile 2018 alle ore 14:42 ed alle ore 16:56 (TG LIS);
 - in data 2 maggio 2018 alle ore 16:45 ed alle ore 18:56 (TG FLASH);

- in data 3 maggio 2018 alle ore 17:53 ed alle ore 18:58 (TG FLASH);
- in data 4 maggio 2018 alle ore 16:40 ed alle ore 18:51 (TG FLASH);

2) il programma sponsorizzato “*La partita sul 13*”, con la ripetuta apparizione del logotipo dello sponsor della durata di oltre cinque secondi come, ad esempio:

- in data 30 aprile 2018 - durata del programma oltre 2 ore – logotipo dello sponsor alle ore 20:31:55 (20 secondi), alle ore 20:51:42 (20 secondi), alle ore 21:03:34 (17 secondi), alle ore 21:15:20 (29 secondi), alle ore 22:10:17 (22 secondi);
- in data 5 maggio 2018 - durata del programma oltre 2 ore – logotipo dello sponsor alle ore 15:39:13 (25 secondi), alle ore 16:07:42 (15 secondi), alle ore 16:48:19 (16 secondi);

3) nel corso del programma “*La partita sul 13*”, telepromozioni prive dell’avvertenza recante la dicitura “*messaggio promozionale*” per tutta la loro durata come, ad esempio:

- in data 5 maggio 2018 alle ore 15:13, alle ore 15:19, alle ore 15:41, alle ore 16:24;

2. Deduzioni della società

La società Publimed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, cui il citato atto n. 10/ANNO2018/ N°PROC.36295/ 2018 del 2 luglio 2018 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 25/2018 del 25 luglio 2018 (assunta agli atti del CO.RE.COM. Sicilia in data 26 luglio 2018 – prot. 41192) ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie difensive rappresentando quanto segue:

- i programmi “*TG LIS*” e “*TG FLASH*”, della durata media di appena tre minuti, costituiscono una brevissima sintesi delle notizie che formano oggetto dell’edizione integrale del telegiornale, riguardano solamente i meri fatti di cronaca e da essi viene espressamente espunto ogni riferimento che possa avere comunque un carattere politico: trattasi pertanto ad ogni effetto non di un telegiornale, come erroneamente ritenuto, ma di un mero notiziario, privo di carattere politico e come tale non soggetto al divieto di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

- nel corso del programma sponsorizzato “*La partita sul 13*”, le comunicazioni promozionali recanti il logotipo dello sponsor, come precisato dallo stesso CO.RE.COM. Sicilia, sono state inserite tra la pubblicità tabellare e calcolate in deduzione alla durata della rimanente porzione di tempo utilizzabile per quest’ultima. Non si tratta, pertanto, di uno sfioramento del tempo consentito allo sponsor, ma di un utilizzo di pubblicità tabellare da parte dello stesso sponsor;

- non risulta che nel corso del programma “*La partita sul 13*”, non sia apparsa la dicitura “*messaggio promozionale*” per la durata dei messaggi promozionali trasmessi ed ove, comunque, per ipotesi essa non sia apparsa in sovrimpressione in esatta e precisa corrispondenza con il momento della telepromozione, tale disallineamento, della durata complessiva di pochi secondi, può essere stata conseguenza di un mero incolpevole disguido tecnico.

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico - cui il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 41250 del 26 luglio 2018, ha chiesto una verifica sulle giustificazioni addotte nelle note difensive dalla società Publimed S.p.A. in

Amministrazione Giudiziaria – con nota prot. n. GMB/2018/133425 dell’1 agosto 2018, ha confermato quanto comunicato con la citata nota prot. n. GMB/2018/100428 del 7 giugno 2018.

Nel corso dell’audizione, svoltasi in data 9 agosto 2018, l’emittente ha ribadito quanto rappresentato con le note difensive del 25 luglio 2018 chiedendo l’archiviazione degli atti del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia nella seduta del 5 settembre 2018 ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 45736 del 6 settembre 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Publumed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, rappresentando quanto segue in ordine alle giustificazioni addotte dall’emittente:

- l’affermazione per la quale i programmi “*TG LIS*” e “*TG FLASH*” non avrebbero le caratteristiche proprie di un telegiornale non appare congruente con la fattispecie rilevata giacché i programmi oggetto di contestazione, seppur di consistenza temporale ridotta e privi di notizie di carattere politico, ripropongono sia dal punto di vista grafico che sonoro la sigla dei telegiornali trasmessi durante la programmazione giornaliera con la sola variazione del titolo, ed inoltre il “*TG FLASH*” trasmette una selezione di filmati, in audio e in video, identici a quelli diffusi durante la trasmissione dei telegiornali;

- da una verifica a campione sulle registrazioni versate in atti acquisite dagli Ispettori del Ministero dello sviluppo economico si è potuta constatare l’effettiva durata temporale del logo dello sponsor nel corso della trasmissione “*La partita sul 13*” riscontrando che lo stesso appare in sovrimpressione per oltre cinque secondi;

- nel corso della trasmissione “*La partita sul 13*” andata in onda il 5 maggio 2018, non è presente, durante le telepromozioni individuate nell’atto di contestazione, la prescritta indicazione “*messaggio promozionale*”, mentre in taluni casi appare per un brevissimo tempo la dicitura “*pubblicità*”.

Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- se è vero che il legislatore ha posto un espresso divieto di sponsorizzazione di notiziari di carattere politico, non trova fondamento l’assunto della società Publumed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria per cui un telegiornale muta genere se da esso venga espunto ogni riferimento a notizie di carattere politico, con conseguente legittimazione alla sua sponsorizzazione in evidente elusione del divieto di cui all’articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. In realtà la norma, non opera alcuna differenza di genere tra i programmi che diffondono notizie, bensì impone un generale divieto di sponsorizzazione dei telegiornali, estendendolo anche ai notiziari diffusi attraverso il media radiofonico ed alle trasmissioni che trattano esclusivamente notizie inerenti fatti di carattere politico, senza con ciò escludere, come erroneamente prospettato dalla citata Società, il divieto di sponsorizzazione di telegiornali che, come il “*TG LIS*” e il “*TG FLASH*”, si limitano a trattare notizie riguardanti fatti di cronaca;

- come rilevato dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico e dal CO.RE.COM. Sicilia, nel corso della trasmissione "*La partita sul 13*" andata in onda il 5 maggio 2018, non è presente, durante le telepromozioni individuate nell'atto di contestazione, la prescritta indicazione recante la dicitura "*messaggio promozionale*", mentre in talune di esse appare la scritta "*pubblicità*" che permane in sovrimpressioni solo per pochi istanti;
- nel corso della trasmissione "*La partita sul 13*" le comunicazioni promozionali recanti il logotipo dello sponsor della durata di oltre cinque secondi, come espressamente precisato nell'atto di contestazione CONT.N.10/ANNO2018/N°PROC.36295/2018 del 2 luglio 2018, sono state inserite tra la pubblicità tabellare e correttamente rese riconoscibili come messaggi pubblicitari, concorrendo a tutti gli effetti al computo dei limiti di affollamento pubblicitario, come consentito dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

CONSIDERATO che il servizio media audiovisivo "*TRM-LCN 13*" ha trasmesso in data 30 aprile 2018, nonché in data 2, 3 e 4 maggio 2018 i telegiornali sponsorizzati "*TG LIS*" e "*TG FLASH*" e pertanto sussiste la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, che vieta la sponsorizzazione di telegiornali;

CONSIDERATO, altresì, che le telepromozioni mandate in onda dal citato servizio in data 5 maggio 2018 alle ore 15:13, alle ore 15:19, alle ore 15:41 ed alle ore 16:24 nel corso del programma "*La partita sul 13*", non recano per tutta la loro durata la scritta "*messaggio promozionale*" e pertanto sussiste la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 3, del "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" di cui al decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993 ove è disposto che le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "*messaggio promozionale*" per tutta la loro durata;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia per quanto attiene alla violazione dell'articolo 4, comma 3, del "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*" di cui al decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993 in quanto nel corso della trasmissione sponsorizzata "*La partita sul 13*" le comunicazioni promozionali recanti il logotipo dello sponsor e della durata di oltre cinque secondi sono state inserite tra la pubblicità tabellare rimanendo pertanto sottratte alle limitazioni temporali imposte dalla citata norma;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*TRM-LCN 13*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la Società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della Società che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché all'articolo 13, comma 3, del “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*” di cui al decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993 nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate sottoposte a monitoraggio (30 aprile 2018, 2, 3, 4 e 5 maggio 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Pubblimed S.p.A. in Amministrazione Giudiziaria, con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRM-LCN 13", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni n. 581 del 9 dicembre 1993 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 268/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 268/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi